

GLI INTERESSI: OBBLIGAZIONE PECUNIARIA ACCESSORIA

————— *di Paolo Di Gravio* —————
avvocato in Roma

Gli interessi costituiscono, secondo l'accezione comunemente accolta, una obbligazione pecuniaria accessoria che si aggiunge alla obbligazione principale di danaro (detta di capitale) per effetto del decorso del tempo ed è commisurata ad una aliquota di questa secondo una percentuale denominata tasso. Gli interessi vengono tradizionalmente classificati in tre fondamentali categorie: corrispettivi, moratori e compensativi (Sulla validità della tripartizione degli interessi cfr. VALCAVI, Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse, in *Foro it.*, 1981, I, 2112; LUCCHINI, Interessi compensativi in *Nuova giur. Civ.*, 1990, I, 442. Sul punto anche GAMBINO, Dalla legge Efim nuove luci su interessi corrispettivi, moratori compensativi, maggior danno e suo meccanismo rivalutativo, in *Economia e dir. del terziario*, 1994, 455).

I primi (corrispettivi) trovano il loro fondamento normativo nell'art. 1282 cod. civ. (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie). Come emerge dalla rubrica dell'articolo, tale tipo di interessi riguarda i debiti liquidi (cioè determinati nel loro ammontare o quantificabili con una semplice operazione aritmetica) ed esigibili (cioè non sottoposti a termini o condizioni). La liquidità del credito è richiesta per la maturazione degli interessi corrispettivi, mentre non è necessaria per gli interessi moratori, i quali maturano indipendentemente dalla liquidità del credito. La liquidità dei crediti sussiste anche quando il loro ammontare non sia determinato, ma possa esserlo attraverso calcoli aritmetici, sia pur complessi ed in base ad elementi predeterminati, nel quale caso scatta l'art.1182, comma 3, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, mentre quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova l'applicazione il comma 4 dell'art.1182, cod. civ. secondo cui l'obbli-

gazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza –Cass., 16 aprile 1999, n.3808).

Gli interessi corrispettivi, rispetto a tali debiti, assolvono la funzione di frutti civili del denaro e rappresentano il corrispettivo del godimento da parte del debitore di una somma di denaro di proprietà del creditore. L'obbligazione di interessi è rappresentabile matematicamente come la funzione del tasso in rapporto al tempo di godimento che del denaro faccia il debitore e consegue, di fronte al principio della naturale fecondità del denaro, alla dissociazione tra proprietà e godimento del denaro (DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, 1996, 19 ss., 201-205; DIMUNDO, *Frutti civili*, in *Digesto civ.*, Torino, 1992, vol. III, 552; MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, Milano, 1986. Cfr. Cass., 18 agosto 1982, n.4642: nelle obbligazioni pecuniarie funzione primaria degli interessi è quella corrispettiva, quali frutti civili della somma dovuta, e nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, quella compensativa del mancato godimento dei frutti della cosa, consegnata all'altra parte prima di riceverne la controprestazione; funzione secondaria degli interessi è quella risarcitoria, propria degli interessi di mora, i quali presupponendo l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora ex lege del debitore, debbono essere espressamente domandati, indipendentemente dalla domanda di pagamento del capitale; conseguentemente la richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all'ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio della fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore – Conforme Cass., 12 marzo 1981, n.1411).

Gli interessi moratori sono contemplati dall'art.1224 cod. civ. ed assolvono una funzione sanzionatoria, in quanto costituiscono un risarcimento forfettario del danno derivante al creditore (presunto ex lege) dall'inadempimento o del ritardo colpevole di una obbligazione penuciarie (Cass., 18 febbraio 2000, n. 1834; Cass., 29 settembre 1998, n. 9703. SCOZZAFAVA, *Interessi moratori*, Napoli, 1984).

Essi presuppongono, pertanto, il colpevole inadempimento o ritardato

adempimento e decorrono dalla data di costituzione in mora del debitore prescindendo dal requisito della certezza e liquidità del credito, non richiesto ai fini della mora debendi (Cass., 20 novembre 1998, n. 11736; Cass., 14 maggio 1994, n. 4712; App. Venezia, 17 febbraio 1992: la liquidità del debito non è condizione necessaria per la costituzione in mora non trovando il principio *in illiquidis non fit mora* applicazione del nostro ordinamento).

Gli interessi compensativi costituiscono, parimenti, una autonoma categoria di interessi (Cass., 17 giugno 1999, n.6031: la domanda rivolta ad ottenere, dal compratore, il pagamento ex art. 1499 cod. civ., degli interessi per mancato godimento della cosa venduta e consegnata anticipatamente, costituisce una domanda diversa da quella rivolta ad ottenere, dal predetto compratore, gli interessi per mancato ritardato pagamento del prezzo, per cui la parte che intende ottenere interessi compensativi ex art. 1499 cit. deve proporre specifica domanda, non potendo questa ritenersi compresa nella domanda di pagamento di interessi moratori per mancato o ritardato pagamento del prezzo. CAVICCHI, Preliminare di vendita ad esecuzione anticipata e interessi compensativi, Nota a Cass., sez. I, 6 luglio 1999, n. 6967, in Contratti, 2000, 125; FRASCOLLA, Cessazione volontaria, conguaglio del prezzo e interessi compensativi, Nota a Cass., sez. I, 18 marzo 1997, n. 2403, in Urbanistica e appalti, 1997, 875; MANCARELLI, Tempo dell'adempimento ed interessi compensativi, Nota a A. Lecce-Taranto, 9 luglio 1996, in Arch. Civ., 1997, 1114).

Questi, in particolare, trovano il loro riferimento normativo nell'art. 1499 cod. civ. ed il loro campo generale di applicazione si pone nei contratti di scambio, in relazione ai quali assolvono la funzione di ripagare (compensare) il creditore per il mancato godimento dei frutti di un bene produttivo di frutti naturali, civili o altri proventi in genere, bene consegnato all'altra parte (debitore) prima di ricevere la controprestazione e sempreché le prestazioni reciproche siano sottoposte a contemporanea esecuzione. Tali interessi non sono ancorati né alla mora del debitore, cioè al colpevole ritardo nel pagamento del prezzo, né alla scadenza della relativa obbligazione, cioè alla liquidità ed esigibilità del credito, e sono invece dovuti per esigenze equitative, propriamente per "compensare" il venditore (creditore del prezzo), del

mancato godimento dei frutti della cosa venduta, e da lui consegnata al compratore prima di ricevere la controprestazione, sempreché il possesso del bene sia transitato in capo all'acquirente (Cass., 7 aprile 2000, n. 4358; Cass., 23 marzo 1991, n. 3184. Gli interessi compensativi rimangono dovuti ove per il pagamento del prezzo sia stato convenuto un termine o sia stata previsto il condizionamento a un evento successivo alla consegna del bene (Cass., 10 novembre 1989, n. 4775) e possono essere convenzionalmente estesi, in misura maggiore o minore del tasso legale, all'intervallo tra la conclusione del contratto e la consegna della cosa (Cass., 12 febbraio 1988, n. 1510). In assenza di specifica pattuizione, l'obbligazione di interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ. non si estende – in caso di contratto preliminare – al periodo intercorrente tra la data della consegna del bene e quella della stipulazione del contratto definitivo prevista per la corresponsione del saldo del prezzo (Cass., 6 luglio 1999, n. 6967; in senso contrario Cass., 23 dicembre 1995 n. 13104), così come non si estende al caso del promissario acquirente di un bene detenuto ad altro titolo – ad esempio locazione – perché la detenzione del bene deriva da altro titolo contrattuale (Cass., 19 agosto 1998, n. 8196; Cass., 4 ottobre 1996, n. 8713). La giurisprudenza, dal canto suo, ha traslato il concetto di interessi compensativi del campo delle obbligazioni risarcitorie, tradizionalmente considerate crediti di valore, per considerare il saggio di interesse quale compensazione del ritardo nell'adempimento della prestazione originaria inadempita che di per sé configura un decremento patrimoniale per il creditore insoddisfatto: ex multis Cass., 3 dicembre 1999, n. 13463.

Mentre nei rapporti civili ordinari (e con le esecuzioni forzate di tali rapporti) sono prospettabili tutte le suddette categorie di interessi, nelle procedure concorsuali, che non tollerano il concetto di mora o ritardo colpevole nell'adempimento, sono prospettabili unicamente gli interessi corrispettivi (Cfr. Cass., 14 agosto 1997, n. 7627: la mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie – consistente con il ritardo colpevole che giustifica il diritto del creditore al risarcimento del danno quantificato nella misura degli interessi legali ex art. 1224 c.c. – è incompatibile con il carattere satisfattivo della procedura concorsuale e di amministrazione straordinaria e, soprattutto, con i tempi e le

modalità previste per i pagamenti, oggetto di attività procedurali regolate da specifici adempimenti; invece, gli interessi corrispettivi, avendo la funzione di bilanciare il vantaggio che una parte ritrae dal trattenere oltre il termine stabilito somme di denaro naturalmente produttive di utilità che comporterebbero alla controparte, decorrono anche con riguardo ai debiti contratti dal commissario di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria, indipendentemente dalla non imputabilità del ritardo nel pagamento di quei debiti stessi).

Modalità di calcolo degli interessi.

Il codice civile prevede la modalità di calcolo degli interessi secondo la regola della c.d. capitalizzazione semplice.

L'art. 1283 cod. civ. dispone che "in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

L'interesse (capitalizzazione semplice) prodotto da un capitale con riferimento ad un certo periodo di tempo ed ad un certo tasso è, quindi, eguale al prodotto del capitale per il tasso per il tempo.

Tasso di interesse legale.

Il tasso legale fu fissato nel codice civile all'art. 1284 nella misura del 5% annuo. Per cinquant'anni, fino al 16 dicembre 1990, si è conservato immutato, anche in periodi di inflazione galoppante. Con la legge modificativa del processo civile n. 353/90 il tasso legale fu elevato (con dichiarato intento di farne uno strumento di deflazione del contenzioso civile, essendo parametro di riferimento anche degli interessi moratori) al 10% annuo. L'entrata in vigore del nuovo tasso non fu fatta coincidere con l'inizio dell'anno solare. La scelta del legislatore era finalizzata (nell'ambito della riforma del processo civile) ad impedire che un tasso legale (al quale andavano ragguagliati gli interessi moratori) troppo basso rispetto ai tassi correnti praticati sul mercato potesse favorire l'abnorme prolungamento dei contenziosi giudiziari. In seguito alla riduzione del tasso di inflazione annuo ed alle critiche

mosse dalla dottrina all'eccessivo "differenziale" tra il tasso legale e quello che un soggetto "normale" poteva ricavare dall'impiego del denaro, il legislatore, con la legge 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 1, comma 183), ha ridotto il tasso per l'anno 1997 (con decorrenza dal 1° gennaio 1997) al 5% ed ha introdotto l'istituto del tasso legale di interesse "variabile", in quanto "il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiori a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".

E' stato, così, introdotto nell'art. 1284, comma 12 cod. civ. un meccanismo di adeguamento annuale di interesse legale legato all'anno solare attraverso un sistema di delegificazione della fonte produttiva del tasso di interesse legale.

Tale modifica legislativa è intervenuta proprio nel momento in cui la giurisprudenza, prendendo in considerazione il notevole differenziale tra tasso legale e remuneratività del denaro, aveva intrapreso una complessa opera di interpretativa evolutiva.

L'abbassamento del tasso legale e la sua successiva determinazione in via "amministrativa" comporterà nuovi "aggiustamenti di tiro" della giurisprudenza che, con tutta probabilità, rivitalizzerà (per i crediti di valore) il danno da ritardo (da determinare in via equitativa) raggugliando ad altri tassi (più elevati) diversi dal tasso legale. I tassi di interesse legale, succedutisi nel tempo, possono essere così rappresentati:

Decorrenza	Tasso
01-01-1957	5,000
16-12-1990	10,000
01-01-1997	5,000
01-01-1999	2,500
01-01-2001	3,500
01-01-2002	3,000

Attualmente, come sopra indicato, il saggio di interesse legale – nonché il saggio degli interessi convenzionali per i quali le parti non ne abbiano determinato la misura ex art. 1284, comma 2, c.c. – è fissato al 2,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2004 in virtù del d.m. Tesoro 11 dicembre 2001.

Interessi convenzionali

Le convenzioni negoziali possono regolare diversamente la decorrenza, la misura e la capitalizzazione degli interessi. La legge si limita, a questo proposito, a richiedere all'art. 1284 comma 3 cod. civ. che la previsione convenzionale degli interessi superiori alla misura legale debba essere assistita dalla forma scritta ai fini della sua determinazione, pena la sanzione – per il creditore – della determinazione degli interessi nella (minore) misura legale. Gli interessi superiori alla misura legale possono essere stabiliti, con la decorrenza dalla data in cui è sorta l'obbligazione principale, anche con convenzione successiva, purché scritta ed anteriore alla data di scadenza del debito principale gli interessi ineriscono (Cass. 5 agosto 1991 n. 8561). Per la determinazione convenzionale degli interessi moratori in misura superiore al tasso legale (da stipularsi per iscritto ai sensi dell'art.1284, comma III, cod. civ.) si richiede un accordo contrattuale non essendo sufficiente la sola dichiarazione unilaterale del debitore, salvo che questa non sia utilizzata ed accettata *ex adverso* ai fini del perfezionismo dell'accordo (Cass. 5.11.1991 n.11757). Pertanto deve ritenersi non soddisfatto il requisito della forma scritta nell'ipotesi della mera approvazione ancorché ripetuta, da parte del debitore, di estratti conto o di conteggi relativi a interessi applicati in misura ultralegale, o in genere di qualsiasi atto avente natura puramente ricognitiva, che non prova la stipulazione del patto, nè tanto meno può essere utilizzato quale elemento presuntivo dell'esistenza di un accordo stipulato, nell'osservanza dei requisiti formali richiesti dall'art.1284 cc. (Cass. 10.10.1996 n.8851). Al contrario la clausola di un contratto di mutuo fondiario con la quale le parti concordano la fissazione del tasso di interesse ultra legale secondo i criteri previsti dal dpr 16.4.1959 n.426 e s.m., rinvia per la *relationem* ad elementi prestabiliti oggettivamente e sicu-

mente individuabili e, pertanto, non è nulla nè per indeterminabilità dell'oggetto nè per difetto della forma prescritta *ad substantiam* per la pattuizione di interessi in misura extra legale (Cass. 3.2.1994 n.1110). L'obbligo della forma scritta, imposto dall'art.1284, III comma c.c. per la pattuizione in misura superiore di quella legale, non postula necessariamente che il documento negoziale contenga l'indicazione in cifra del tasso pattuito, ma può essere adempiuto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'art.1349 c.c., anche mediante il richiamo operato per iscritto dalle parti a prestabiliti criteri o elementi estrinseci obiettivamente e sicuramente individuabili che consentano la concreta determinazione di quel tasso nel corso del rapporto contrattuale (Cass. 3.2.1992 n.2765). Tuttavia il rilascio, in sede di rinnovo, di una cambiale comprensiva degli interessi ultra legali non può soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art.1284 c.c. (Cass. 15.5.2000 n.6244; Cass. 14.3.1995 n.2921).

Numerose e profondamente diverse tra loro possono essere le convenzioni pattizie utilizzate nei diversi settori della vita economica.

Tra le più rilevanti, sotto il profilo e la rilevanza economica sono:

- i contratti di conto corrente bancari
- i mutui e i finanziamenti
- le convenzioni relative agli interessi moratori
- gli accordi relativi ai ratei di leasing
- la costituzione di rendite finanziarie.

Le modalità di computo di tali interessi convenzionali, che si discostano da quelle del modello legale, riguardano:

- la misura del tasso (o saggio) di interessi (art.1284 c.c.)
- la sostituzione dell'anno "civile" (di 365 giorni) con l'anno "commerciale" (di 360 giorni) per esigenze di semplificazione contabile;
- la utilizzazione delle regole della matematica finanziaria della c.d. capitalizzazione composta per il calcolo degli interessi sugli interessi periodicamente maturati (in pratica la deroga al divieto dell'anatocismo di cui all'art.1283 c.c.).
- la utilizzazione delle formule finanziarie per il calcolo delle rendite (successione di pagamenti che avvengono, ciascuno, a scadenze diverse).

La materia elettiva delle convenzioni pattizie dirette a modificare il

tasso di interesse è quella dei rapporti tra banche e consumatori. Fino all'approvazione della legge 17.2.1992 n.154 e del successivo testo unico in materia bancaria e creditizia (d. leg. 1.9.1993 n.385), le banche usavano inserire nei contratti di conto corrente la clausola degli interessi "su piazza" secondo la quale era consentito alla banca variare il tasso di interesse (creditore e debitore) nel corso del rapporto bancario facendo rinvio alle condizioni praticate usualmente dagli istituti di credito della piazza.

Si dava, quindi, rilievo nella determinazione del contratto – in deroga alla regola che prevedeva la determinazione per iscritto del tasso di interesse ex art. 1284, comma III, c.c. – agli usi bancari praticati sulla piazza. Sul punto è intervenuto dapprima l'art.4 legge 154/92 e successivamente l'art.117, d. leg. 385/93 commi 4-7, prescrivendo che l'indicazione scritta attiene espressamente, in ossequio al disposto dell'art.1284, comma III, c.c., anche al tasso di interesse e a "ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora". (Art.117 d.leg. 385/93, comma IV).

La norma del testo unico precisa, al comma 5, che la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto in una clausola e tale clausola deve essere approvata specificamente dal cliente.

Considera, infine, sulla scia dell'art.4 l.154/92 nulle e "non apposte" (art.117, comma 6, d.leg. cit.) le "clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

Il legislatore è, quindi, intervenuto per sanzionare – per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della l.154/92 e del t.u. bancario; tale norma è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità non retroattiva, salvando la validità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi di interessi dovuti dal debitore principale stipulate anteriormente all'entrata in vigore dell'art.4 l.17.2.92 n.154 e degli art.117 e 118 d. leg. 1.9.1993 n.385 e considerando ancora valido per tali contratti la variazione dell'interesse determinata in virtù del riferimento all'elemento estraneo e futuro costituito dalle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla

piazza: Cass. 9.12.1997 n.12453. Per quanto gli art.117 e 118 l. lgs. 385/95 abbiano sanzionato negativamente la variazione tasso di interesse nel corso del rapporto riferito genericamente agli usi (su piazza) l'art.11 l. 154/92 ha previsto espressamente un regime transitorio per lo *ius variandi* in forza degli usi a tutela degli istituti di credito, escludendo espressamente che la sanzione della nullità delle clausole che non prevedano il rinvio agli usi (art.4 l. ult. cit.) si applichi retroattivamente; e pertanto lecito il patto scritto tra banca e cliente che determina la misura degli interessi con riferimento a quelli praticati su piazza stipulato in epoca precedente l'entrata in vigore del precedente (Cass.16.6.97 n.5379) – nullità ex art.1415, 1346 c.c. delle clausole che avessero fatto rinvio agli interessi praticati sulla piazza per mancanza della determinatezza dell'oggetto del tasso di interesse, in quanto avrebbero comportato la determinazione del contratto sulla base di un elemento futuro (le variazioni del tasso a praticarsi dagli altri istituti di credito sulla base dell'andamento del mercato sulla base degli usi della piazza) ed estraneo al contratto.

La legge 07 marzo 1996, n.108 sull'usura.

La disciplina contenuta nella legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, ha introdotto all'art.4 la modifica dell'art.1815, comma 2, cod. civ. Mentre nella precedente versione la norma del codice disponeva che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale” nella disposizione novellata si prevede che in caso di convenzione di interessi usurari “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Parimenti l'art.2, comma 2, l. cit., dispone che “il Ministro de Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi

derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale". Il tasso effettivo globale medio viene calcolato per categorie omogenee, "tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie", la cui rilevazione è effettuata annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi a termini dell'art.2, comma 3, l. cit. Individuato così il tasso effettivo globale medio, l'art. 2, comma 4, l. cit., dispone che viene considerato usurario ai fini della legge penale (art.644, comma 3, cod. pen.) il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

Tale tasso, come ha chiarito da ultimo la Suprema Corte, si riferisce sia ai tassi di interesse corrispettivi praticati dagli istituti di credito ai mutuatari, sia agli interessi di mora previsti convenzionalmente (Cass. 22.4.2000, n.586, in Foro It., 2000, I, 2180, con Osservaz. Di Palmieri). La Suprema Corte risolve, così, un potenziale contrasto che si era profilato nella giurisprudenza di merito tra l'orientamento fautore dell'applicazione della nuova disciplina anche agli interessi moratori (Trib. Roma 10.7.1998) e quello che escludeva che la nuova disciplina potesse trovare applicazione per questa categoria di interessi (Pret. Macerata-Civitanova Marche 1° giugno 1999).

Sulla scorta dell'art.1815, comma 2 cod. civ., che è già giunto una prima volta al vaglio del controllo di costituzionalità (Cort. Cost., ord. 22.6.2000 n.236, ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1815, comma 2, cod. civ. novellato dall'art.4 l. 108/96, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse la richiesta di interessi originariamente non illeciti, ma divenuti successivamente usurari, nonchè quella, sollevata in via subordinata, dello stesso art.1815, 2° comma, cod. civ., nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi originariamente legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari, in riferimento agli art. 3, 14 e 47 cost.), si è posto il problema dell'applicabilità di tale nullità (sopravvenuta) relativamente alle pattuizioni di saggi di interesse convenzionali contenute in contratti di

mutuo stipulati quando tale norma non era ancora in vigore. In altri termini ci si è chiesti se l'irretroattività della disciplina penalistica dell'usura – costituzionalmente sancita dall'art.25, comma 2, Cost. – sortisca il medesimo effetto ai fini civili, con riferimento alla non debenza degli interessi convenzionali che superino il tasso soglia, benchè pattuiti in epoca precedente l'entrata in vigore della L. 107/96.

Un primo orientamento affermava la irretroattività tout court della norma di cui all'art.4 l. n.108 cit. (il novellato art.1815, comma 2, c.c.) assumendo che, in difetto di previsione di retroattività, tale norma non poteva operare rispetto ai contratti di mutuo stipulati quando tale norma non era ancora in vigore. (Pret. Macerata-Civitanova Marche, 1° giugno 1999, in *Fori it.*, 2000, I, 1709, con Nota di Palmieri. Sul punto anche Cass. 2.2.2000, n.1126; la Suprema Corte in tale pronuncia non nega, peraltro, che il novellato art.1815, comma 2, cod. civ., sia di immediata applicazione relativamente ai rapporti ancora in corso).

Pertanto, la richiesta di interessi moratori nella misura pattuita dalle parti di un contratto di mutuo stipulato anteriormente all'entrata in vigore della l. 108/96 – ancorchè si fosse trattato di tasso divenuto superiore al tasso soglia – non avrebbe integrato nè il reato di usura, nè (ai fini civili) la nullità della pattuizione degli interessi, non potendo applicarsi retroattivamente la norma civile di cui all'art.1815, comma 2, c.c. che sancisce la nullità della pattuizione del saggio di interesse usurario. Tale orientamento si risolveva, pertanto, nel considerare inapplicabile ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 4 l. 108/96 la sanzione civile della nullità della pattuizione di interessi che avessero superato di metà il tasso globale medio previsto per tale categoria di operazione finanziaria. (Così esplicitamente Trib. Roma, 10.7.1998, in *Corriere giur.*, 1999, 1022, con Nota di Moliterni. Sul punto anche Trib. Roma, 4.6.1998, in *Foro it.*, 1998, I, 2557, con Nota di Palmieri, nonchè in *Corriere giur.*, 1998, 806, con nota di Gioia, nonchè in *Banca, borsa ecc.*, 1998, II, 501, con nota di Morera, Severino Di Benedetto, in cui si afferma che l'irretroattività della disciplina contenuta nella disciplina sull'usura non comporta l'estinzione dell'obbligazione di corrispondere gli interessi per sopravvenuta

impossibilità giuridica dell'oggetto della prestazione).

Una posizione più incisiva, volta ad attribuire in qualche modo vigenza all'art.1815, comma 2, cod. civ., novellato era stata assunta da altra giurisprudenza di merito, che, pur facendo salvo il principio dell'irretroattività della nullità conseguente all'applicazione del tasso soglia ai mutui preesistenti, affermava che il contratto andava in ogni caso integrato attraverso l'inserzione automatica della norma inderogabile determinativa del tasso soglia, per cui se il tasso soglia rilevato trimestralmente fosse divenuto superiore rispetto a quello praticato nel contratto di mutuo, il mutuante non avrebbe potuto riscuotere interessi in misura maggiore a quella che fosse risultata dall'applicazione del tasso soglia.

Una variante di tale interpretazione, intesa a salvaguardare il ruolo dell'art.1815, comma 2, cod. civ., quale calmiera dei tassi di interesse convenzionali precedenti l'entrata in vigore della l.108/96 senza giungere all'affermazione della non debenza di interessi usurari, era costituita da altra giurisprudenza che giungeva a disapplicare la novella dell'art.1815, comma 2, cod. civ. e ad applicare la disposizione nella sua originaria versione, per cui la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia comporta l'applicazione del tasso di interesse nella misura legale. Su tale dibattito è intervenuta la Suprema Corte che ha sancito che, ove il rapporto negoziale non fosse del tutto esaurito (ossia vi fossero stati ratei di mutuo ancora in scadenza), non si sarebbe potuto continuare a farsi applicazione della pattuizione che avesse preveduto un tasso di interesse superiore alla metà del tasso medio globale, benchè contenuta in un contratto di conto corrente bancario stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina sull'usura. Si sarebbe, pertanto, dovuto fare applicazione della disciplina sopravvenuta e considerare usuraria ai fini civili, con la sanzione della non debenza degli interessi, la pattuizione di un tasso di interesse che – nelle more – avesse superato della metà il tasso medio globale (Cass. 22.4.2000, n.5286, cit. La Suprema Corte osserva in motivazione che il sopravvenire della nuova disciplina – pur nell'applicabilità delle sanzioni penali – ha travolto definitivamente le clausole precedenti l'entrata in vigore della legge).

Con tale arresto, la Suprema Corte aveva assunto un atteggiamento radicale: la norma di cui all'art.1815, comma 2, cod. civ. si applicava

retroattivamente ai ratei di mutuo in scadenza, ancorchè la pattuizione originaria del tasso di interesse convenzionale fosse stata in origine al disotto del tasso soglia, attribuendosi rilievo non tanto al momento genetico della stipula del contratto di mutuo, quanto a quello funzionale (esecutivo) della dazione della prestazione di interessi e applicando alla clausola la nullità sopravvenuta con la l.108/96.

Tale soluzione era stata confermata con la sentenza 17.11.2000, n. 14899, laddove si affermava che la sussistenza di un contratto di mutuo stipulato prima dell'entrata in vigore della l.108/96 ma non ancora esaurito al momento in cui vige l'art.1815, comma 2, cod. civ. novellato, onerava il giudice del rilievo officioso della nullità della clausola relativa agli interessi laddove gli stessi siano superiori al tasso soglia. (Cass. 17.11.2000, n.14899, in Foro It., 2001, I, 80, con nota di Palmieri).

Sull'argomento è intervenuto il legislatore, il quale con d.l. 29.12.2000 n.394, convertito con l. 28.02.2001 n.24, ha emanato una legge di interpretazione autentica dei tassi usurari "ai fini dell'applicazione (...) dell'art.1815, secondo comma, del codice civile", intendendosi "usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti (...) indipendentemente dal momento del loro pagamento" (art.1, comma 1, c.c.). Il legislatore ha, pertanto, inteso ribadire – in contrasto con l'interpretazione della Suprema Corte – che il momento al quale bisogna avere riguardo per determinare il carattere usurario di un tasso di interesse convenzionale non è quello funzionale della dazione della prestazione di interessi ma quello genetico della stipula del contratto di mutuo.

Tale disposizione è stata denunciata plurime volte con incidente di costituzionalità (la prima ordinanza è stata di Trib. Benevento 2.1.2001, in Foro It., 2001, I, 332 e successivamente, da altri giudici di merito), ipotizzandosi che il legislatore avrebbe sancito con la norma interpretativa una efficacia irrazionalmente sanante della nullità o della inesigibilità derivante dalla sopravvenuta natura usuraria della pattuizione di interesse.

La Corte costituzionale, con pronuncia 25 febbraio 2002, n.29 ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che non può essere precluso al legislatore porre "norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative". La Corte muove dalla considerazione che

la l. 108/96 ha, nella sua *ratio*, inteso contrastare il fenomeno usurario penalmente rilevante, ma non si è preoccupata delle ipotesi di pattuizioni di interessi del circuito bancario che, nelle more dell'esecuzione del rapporto negoziale, avessero comportato l'erogazione di un interesse superiore al tasso soglia. Coerente con tale *mens legis* appare, secondo Corte Cost. 29/02, la restrizione della previsione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, ossia pattuizioni di interessi che, nel momento in cui venivano stipulate, fossero state superiori alla metà del tasso globale medio previsto per tale operazione finanziaria.

Pertanto attualmente per determinare la natura usuraria del tasso soglia è necessario valutare se, al momento in cui la pattuizione di interessi veniva stipulata, il tasso praticato dal mutuante superasse di metà il tasso annuo globale previsto per quella operazione finanziaria, non attribuendosi rilievo ad eventuali discese del tasso praticato – nel corso dell'esecuzione del rapporto – al disotto del tasso soglia.

Sembra, peraltro, ancora impregiudicato il problema relativo alla esigibilità (al momento del pagamento) di un tasso di interesse divenuto, nelle more, superiore al tasso soglia. (Il legislatore ha, difatti, sancito unicamente che il superamento del tasso soglia da parte del tasso convenzionale non costituisce nullità sopravvenuta del contratto di mutuo ex art.1815, comma 3, cod. civ., perchè il momento al quale deve farsi riferimento per desumere l'usurarietà del tasso di interesse è quello della stipula della clausola. Tuttavia nessun riferimento vi è nella norma di legge relativamente agli effetti che si producono tra le parti una volta che il tasso di interesse convenzionale supera il tasso soglia).

L'anatocismo.

L'art.1283 cod. civ. dispone che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Il principio valido per le sole obbligazioni pecuniarie e come tale inapplicabile ai crediti di valore (la disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art.1283 cod.civ. in materia di obbligazioni pecuniarie, non

enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazioni, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estendibile ai c.d. debiti di valore, quali quelli costituiti dalle somme dovute dalla P.A. per l'occupazione illegittima di un fondo destinato all'espropriazione per pubblica utilità: Cass. 7.6.1994, n.5506; Cass. 29.7.1994 n.7082; Cass., sez. un., 10.10.1992, n.11065; Cass. 7.5.1992 n.5423; Cass. 22.6.1982 n.3803; Cass. 17.5.1966 n.1262) come limite all'ambito di applicazione dell'art.1282 cod. civ., secondo il quale tutti i crediti pecuniari liquidi ed esigibili, e quindi anche quello costituito da interessi già maturati, producono interessi di pieno diritto.

La *ratio* di tale limitazione deve farsi risalire alla generale diffidenza del legislatore per l'ammissibilità di interessi superiori al tasso legale, diffidenza mostrata come si è visto in relazione al disposto del comma 3 dell'art.1284 cod. civ. e del comma 2 dell'art.1815 cod. civ.

Secondo la previsione dell'art.1283 cod. civ., gli interessi anatocistici di fonte convenzionale o giudiziale, sono soggetti alla medesima condizione che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Se si tratta di convenzione, in quanto rivolta ad aumentare la misura degli interessi dovuti, occorre la forma scritta ad substantiam in applicazione dell'art.1284, comma 3, cod. civ; occorre altresì che la convenzione sia posteriore alla scadenza dei primi interessi (se anteriore, ricorre nullità per contrasto con norme imperative Cass. 6.5.1977 n.1724) mentre è controverso se essa possa essere retroattiva, se cioè possa far decorrere gli interessi sugli interessi dal giorno della convenzione stessa o addirittura da epoca a questa anteriore.

Su detta questione la giurisprudenza è orientata positivamente (Cass. 15.12.1981 n.6631, in Giust. Civ., 1982, I, 380) e la dottrina in senso contrario.

Ove si abbia anatocismo giudiziale, occorre invece che ci sia una specifica ed inequivoca domanda giudiziale, ancorchè proposta in corso di giudizio, diretta al conseguimento degli interessi sugli interessi dovuti per almeno sei mesi. Cass. 24.5.1999, n.5053, secondo cui nel concetto di domanda giudiziale, la cui proposizione è idonea, a norma dell'art.1283 cod. civ., a far decorrere gli interessi anatocistici, deve ricomprendersi anche la domanda giudiziale formulata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, restando irrilevante che il contrad-

dittorio si attui in un momento successivo, poichè il legislatore con il riferimento in detta norma alla domanda giudiziale ha voluto privilegiare il mero momento della formulazione della richiesta al giudice e non già quello della partecipazione della richiesta al debitore come avrebbe potuto fare esigendo un'intimazione o richiesta scritta ex art.1219 c.c. Trattandosi di una domanda specifica, la stessa non può essere proposta, in quanto domanda nuova, per la prima volta in grado di appello (Cass. 29.11.2001, 15223).

La giurisprudenza, dopo iniziali contrasti, è ormai concorde nel ritenere che tale domanda, oltre a costituire la condizione necessaria perchè il giudice possa provvedere in merito (art.99 e 112 c.p.c.) segna anche il momento di decorrenza degli interessi anatocistici: infatti l'art.1283 cod. civ. stabilisce chiaramente che solo dal giorno della domanda si producono gli interessi sugli interessi e tale domanda non può essere quella avente ad oggetto gli interessi principali bensì quella espressamente concernente la capitalizzazione degli interessi già scaduti. (Cass. 20.6.2000, n.8377; Cass. sez. un. 14.10.1998 n.10156).

Di contrario avviso era la giurisprudenza più risalente ed è la dottrina dominante la quale, pur ammettendo che occorra una domanda espressa per ottenere gli interessi, ritiene che per il prodursi dell'anatocismo sia sufficiente la domanda degli interessi originari, interpretando l'art.1283 come espressione del principio per cui il tempo della lite non deve andare a danno della parte vittoriosa.

Giurisprudenza e dottrina sono concordi, invece, nel ritenere che la vigenza di usi normativi consenta il prescindere dal limite minimo di sei mesi (Cass. 18.12.1998 n.12675).

Parimenti il disposto dell'art.1283 cod. civ. presuppone che gli interessi riguardino un'obbligazione pecuniaria in sorte capitale certa e liquida (questa è la ragione per la quale nel contratto di leasing, il canone dovuto dall'utilizzatore – in quanto corrispettivo per il godimento del bene – è comprensivo anche dell'interesse sul capitale investito; pertanto, non costituisce anatocismo la clausola a tenore della quale sono dovuti interessi di mora per il ritardo nell'adempimento. Cass. 29.3.1996 n.2909).

Pertanto, ove si tratti di obbligazioni non liquide – ad esempio, crediti che maturano nel corso del giudizio promosso per la loro liquidazio-

ne – gli interessi possono considerarsi scaduti (e pertanto esigibili), solo con la pronuncia giudiziale, per cui solo da tale data producono interessi anatocistici; questi ultimi possono essere richiesti con apposita domanda formulata in sede di appello (o di nuovo giudizio), semprechè si tratti di debito di interessi semplici dovuti per almeno sei mesi e con decorrenze degli interessi composti dalla domanda medesima. (Cass. 22.6.1997 n.658; Cass. 11.1.1986 n.103).

Si suole parlare anche di anatocismo legale in riferimento ai contratti di mutuo fondiario ove è la legge stessa a prevedere la produzione di interessi sugli interessi già scaduti (Sul punto Cass. 8.7.1986 n.4451, secondo cui non viola il principio costituzionale di eguaglianza, pur introducendo una deroga al divieto di anatocismo, l'art.14 d.p.r. 21.1.1976, n.7, ai sensi del quale le rate di ammortamento dei mutui concessi dagli istituti esercenti il credito fondiario producono interessi moratori dal giorno della scadenza, nonostante che in tali rate siano conglobati gli interessi corrispettivi maturati fino a quel momento sul capitale ancora non restituito).

Una ipotesi di anatocismo legale è stata prevista per il sistema di contabilizzazione degli interessi da ritardo nei pagamenti intermedi, per ottenere gli interessi, ritiene che per il prodursi dell'anatocismo sia sufficiente la domanda degli interessi originari, interpretando l'art.1283 come espressione del principio per cui il tempo della lite non deve andare a danno della parte vittoriosa.

Giurisprudenza e dottrina sono concordi, invece, nel ritenere che la vigenza di usi normativi consenta di prescindere dal limite minimo di sei mesi. Parimenti il disposto dell'art.1283 cod. civ. presuppone che gli interessi riguardino un'obbligazione pecuniaria in sorte capitale certa e liquida. (Questa è la ragione per la quale nel contratto di leasing, il canone dovuto dall'utilizzatore – in quanto corrispettivo per il godimento del bene – è comprensivo anche dell'interesse sul capitale investito; pertanto, non costituisce anatocismo la clausola a tenore della quale sono dovuti interessi di mora per il ritardo nell'adempimento Cass.29.3.1996 n.2909).

Pertanto, ove si tratti di obbligazioni non liquide – ad esempio, crediti che maturano nel corso del giudizio promosso per la loro liquidazione – gli interessi possono considerarsi scaduti (e pertanto esigibili),

solo con la pronuncia giudiziale, per cui solo da tale data producono interessi anatocistici; questi ultimi possono essere richiesti con apposita domanda formulata in sede di appello (o di nuovo giudizio), semprechè si tratti di debito di interessi semplici dovuti per almeno sei mesi e con decorrenza degli interessi composti dalla domanda medesima. (Cass. 22.1.1997, n.658; Cass. 11.1.1986 n.103).

Si suole parlare anche di anatocismo legale in riferimento ai contratti di mutuo fondiario ove è la legge stessa a provvedere di interessi sugli interessi già scaduti. (Sul punto Cass. 8.7.1986, n.4451, secondo cui non viola il principio costituzionale di eguaglianza, pur introducendo una deroga al divieto di anatocismo, l'art.14 d.p.r. 21.1.1976 n.7, ai sensi del quale le rate di ammortamento dei mutui concessi dagli istituti esercenti il credito fondiario producono interessi moratori dal giorno della scadenza, nonostante che in tali rate siano conglobati di interessi corrispettivi maturati fino a quel momento sul capitale ancora non restituito).

Una ipotesi di anatocismo legale è stata prevista per il sistema di contabilizzazione degli interessi da ritardo nei pagamenti intermedi, istituito dall'art.4, della legge 10.12.1981, n.741 in tema di disposizione per l'accertamento delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

L'anatocismo bancario.

La giurisprudenza tradizionalmente affermava il principio che era da considerarsi legittimo nei contratti di conto corrente bancario la capitalizzazione degli interessi per periodi inferiori al semestre (la c.d. capitalizzazione trimestrale) in presenza di usi attinenti a contratti di conto corrente bancario, facendosi così salva la disciplina dell'abrogato codice di commercio. (Cass. 30.5.1989 n.2644, in Foro It., 1989, I, 3127. Cass. 5.6.1987, n.4920, in Foro It. 1988, I, 2352).

In particolare l'argomento – sviluppato principalmente dalla giurisprudenza di merito – consisteva nel ritenere la capitalizzazione trimestrale un uso normativo nei rapporti bancari – fondato in particolare sugli artt. 8 l. n.154/92 e 1831 cod. civ. – e come tale in grado, in deroga all'art.1283 cod. civ., di consentire che gli interessi scaduti producessero a loro volta interessi non necessariamente dal giorno della

domanda (o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza) e sempre che si trattasse di interessi dovuti da almeno sei mesi. In particolare si riteneva che gli usi che consentivano l'anatocismo, richiamati dall'art.1283 cod. civ. erano gli usi normativi, operanti sullo stesso piano di una norma di legge che autorizzava la delegificazione (*secundum legem*) come espressa eccezione al principio generale ivi affermato operavano sullo stesso piano di tale norma (*secundum legem*) come espressa eccezione al principio generale ivi affermato, ove essi avevano l'identica natura delle regole dettate dal legislatore ed il giudice poteva e doveva applicarli attingendone comunque la conoscenza (*iura novit curia*); tali usi, stante il carattere normativo, potevano essere accertati anche in sede di legittimità e indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in proposito dai giudici del merito. (La sentenza capostipite di tale orientamento va individuata in Cass. 15.12.1981, n.6631, seguita da pronunzie del medesimo tenore, di carattere, però, tralatizio: Cass. 3296/97; Cass. 9227/95; Cass. 7571/92, Cass. 3804/88).

Del tutto minoritaria e isolata era la giurisprudenza che faceva, invece, leva sul carattere negoziale degli usi richiamati nell'art.1283 cod. civ., peraltro al fine di dichiarare l'ammissibilità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale, sia pure (trattandosi di usi la cui prova di esistenza incombeva sulla parte che invocava giudizialmente la loro esistenza) nei limiti dell'onere di allegazione e di prova. (Trib. Napoli 24.4.1997, in *Giur. It.*, 1998, 1202).

Il principio era stato ribadito ultimamente dalla Suprema Corte, con la specificazione che tale uso, per il suo carattere derogatorio, trovava applicazione limitata alle categoria di soggetti tra i quali si era formato (banche e consumatori) e non poteva essere fatto proprio da terzi. (Cass. sez. I, 18.12.1998, n.12675).

Tuttavia voci sempre meno isolate nella giurisprudenza di merito hanno posto in discussione la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, disconoscendo la sussistenza di un uso normativo per inesistenza di una *opinio iuris* nel privato, ovvero facendo applicazione dell'art.117, comma 6, d.leg. 385/93, che prevede la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, ovvero anco-

ra facendo leva sulla loro vessatorietà. (Trib. Roma 21.1.2000, in Banca borsa ecc., 2000, II, 207).

Nel mese di marzo 1999, la Corte di Cassazione – facendo proprio un iter argomentativo introdotto da Cass. 18.2.1999 n.1360, che aveva escluso l'esistenza di usi normativi che consentissero la capitalizzazione periodica degli interessi moratori dovuti in caso di ritardata corresponsione di sovvenzioni pubbliche – ha mutato indirizzo, dapprima con la sentenza del 16.3.1999, n.2374 e successivamente con altra pronuncia in data 30.3.1999, n.3096, affermando che in materia bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente non costituisce un uso normativo, ma un mero uso negoziale, con la conseguente nullità della relativa pattuizione siccome anteriore alla scadenza, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art.1283 cod. civ. che fa salvi solo gli interessi normativi e non quelli negoziale. In particolare la Cassazione ha escluso che le norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza predisposte dall'Abi per la prima volta con effetto dal 1° gennaio 1952 (nella parte in cui prevedono che i conti anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che, con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori interessi), avessero dato conto dell'esistenza di una consuetudine normativa, in quanto tale consuetudine non è mai stata rilevata dalla speciale commissione permanente istituita presso il Ministero dell'Industria, ai sensi del d.leg.c.p.s. 27 gennaio 1947 n.152, modificato con la l. 13.3.1950 n.115. pertanto, con riferimento ai contratti anteriori all'entrata in vigore del t.u. in materia bancaria e creditizia (d.leg. 385/93) la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, deve ritenersi nulla in quanto in contrasto con l'art.1283 cod. civ., mentre per i contratti bancari stipulati dopo l'entrata in vigore della legge bancaria uniforme (a termini dell'art. 4 l. 17.2.1992 n.154 e dell'art.117, comma 6, d.leg. 385/93), tali clausole devono ritenersi nulle per contrasto con la norma che prevede la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse. Dopo il “revirement” della Suprema Corte, nella materia è intervenuto il legislatore con il d.lgs. 4.8.1999 n.342, che all'art.25, comma 3 ha

riconosciuto legittimità al fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi bancari, disponendo che “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR” – (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), intervenuta il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000 – “sono valide ed efficaci fino a tale data”.

Diversamente, i contratti stipulati successivamente alla delibera del CICR 9 febbraio 2000, devono prevedere, ai sensi dell’art.2, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tuttavia, nonostante l’entrata in vigore di tale disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha continuato a ribadire che – stante la natura di uso negoziale della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi invalsa tra banche e consumatori – le vecchie clausole previste dall’Abi prima dell’entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. erano nulle (Cas., 11.11.1999, n.12507, in Foro It., 451, con note di Palmieri, Nigro. In senso contrario Trib. Roma, 17.12.1999, che fa leva sul carattere ricognitivo di norme previgenti dell’art.25, comma 3, d.leg. 342/99. Nel medesimo senso Trib. Palermo, 17.12.1999).

Numerosi giudici di merito hanno, invece, rimesso la questione alla Corte costituzionale che con sentenza in data 17.10.2000 n.425, ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega legislativa l’art.25, comma 3, d.lgs. 4.8.1999 n.342, nella parte in cui stabilisce in maniera indiscriminata la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio prevista dal comma 2 dello stesso articolo. (Corte cost. 17.10.2000, n.425 in Foro It., 2000, I, 3045. sul punto cfr. Fero Luzzi, “Le opzioni ermeneutiche dell’ambito semantico”; l’anatocismo arriva alla corte costituzionale, Nota a Corte cost. 17.10.2000, in Riv. Dir. privato, 2000, 734; Carbone V., Interessi anatocistici tra interventi giurisprudenziali, salvataggi normativi e questioni di costituzionalità, in Corriere giur., 1999, 1485. Sul fenomeno della capitalizzazione degli interessi cfr. anche Antonucci, Capitalizzazione (contratto di), in Encicl. Giur. Treccani, Roma col. V. La Rocca; Ancora su anatocismo, usi e con-

tratti bancari, Nota a Trib. Bari, 28.2.2001, Trib. Firenze, 8.1.2001, e Trib. Monza 2.10.2000, in Foro It., 2001, I, 23671; Meoli, L'anatocismo bancario tra consuetudine e nuova disciplina, in Nuova giur. Civ., 2000, II, 457; Gaggero, La capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, in Nuova Giur. Civ., 2000, II, 332; Cabras, La capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario; l'equivoco della sineddoche, in Giur. Comm., 2000, I, 348; Ferro Luzzi, Dell'anatocismo, del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli, in Riv. Dir. privato, 2000, 201; Ferro Luzzi, Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine della modifiche al testo unico bancario in tema di anatocismo) in Riv. Dir. comm., 1999, I, 879).

A seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma sono state dichiarate manifestamente inammissibili le successive questioni rimesse dagli altri giudici perchè la norma ha preso vigore nell'ordinamento (Corte cost. 551/2001, 23/2001, 24/2001, 51/2001), e la questione relativa alla perdurante validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi del cliente quale uso normativo ha ripreso vigore.

Le interpretazioni date dalla giurisprudenza di merito successivamente all'espunzione dall'ordinamento della disposizione di cui all'art.25, comma 3, d.leg. 342/99, lungi dall'adeguarsi al "revirement" della Suprema Corte, appaiono orientate in senso opposto, riconoscendo la validità alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Le pronunce di merito fanno leva sia sul valore derogatorio di cui all'art.1283 cod. civ., con riconoscimento esplicito del valore di uso normativo dell'anatocismo bancario derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sul combinato disposto di cui agli artt. 1823, 1831 cod. civ., secondo cui ogni trimestre usualmente si chiude il contratto di conto che, se non richiesto, si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e, quindi, capitale. (Per tali percorsi argomentativi Trib. Bari 28.2.2001, Firenze 8.1.2001, in Foro It. 2001, I, 2361 ss., con Osservaz. Di La Rocca. Nello stesso senso, prima che fosse intervenuta la declaratoria di incostituzionalità secondo cui è il meccanismo di chiusura del conto che legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi cfr. Trib. Roma, 9.5.2001, id., 2001, I, 2988, con nota di Palmieri).

La giurisprudenza di legittimità non sembra, invece, avere mutato rotta, e continua a configurare le clausole dei contratti bancari precedenti alla delibera CICR del 9.2.2000 che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in termini di clausole conformi ad usi negoziali e non normativi in quanto non assistiti dall'*opinio iuris* e, pertanto, affette da nullità ex art.1283 cod. civ. per inesistenza di uso normativo che consenta l'anatocismo. (In questo senso Cass. 1.2.2002, n.1281, in Guida al Diritto Il Sole-24 ore, 11/2002, 67).

Da ultimo è da citare la sentenza della Cass. civ., sez. I, 28.03.2002 n.4490 dalla quale si possono estrapolare le seguenti massime:

- In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17.2.1992, n.154, poi trasfusa nel testo unico 1.9.1993, n.385, la clausola che, per pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; nè rileva la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art.2 della legge 19.10.1990, n.287 – applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art.20 – che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti.

- In tema di contratti bancari, la clausola – stipulata anteriormente alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria – che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è

in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9.7.1992, data di entrata in vigore dell'indicato "*ius superveniens*", atteso che la previsione imperativa, da esso posta (art.4 della legge 17.2.1992, n.154, poi trasfuso nell'art.117 del testo unico 1.9.1993, n.385), che sancisce le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti.

- In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art.76 Cost., la norma (contenuta nell'art.25, terzo comma, del D.LGS. 4 agosto 1999, n.342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al secondo comma del medesimo art.25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse – basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria – sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art.1283 cod.civ.